



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: 36/2017 del 09/02/2017

Oggetto: autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva [R13] con selezione e cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi e contestuale revoca dell'autorizzazione n° 205/2016 del 17/11/2016.

D.Lgs. 152/2006; L.R. 03/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Ditta: Lanaro Gianpietro

Sede legale: Via Riviera Berica, 632/H – Vicenza.

Sede operativa: via Della Croce – Torri di Quartesolo.

IL DIRIGENTE

Premesso che

con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 243 del 16.06.2009, prot. n° 48792 è stato approvato l'impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via Della Croce in comune di Torri di Quartesolo, in capo alla la Società Sca.Mo.Ter. Snc;

l'impianto in argomento, nella configurazione approvata con la citata D.G.P., è stato avviato in data 01.09.2010, previa comunicazione del 31.08.2010, acquisita agli atti con prot. n° 59726, alla quale sono state allegate il nominativo del tecnico responsabile (previsto dall'art. 28, comma 1, della L.R. 3/2000) e le relative garanzie finanziarie, previste dalla D.G.R.V. n° 2528/1999;

con provvedimento n° 34 del 07.03.2012, prot. n° 19665, l'impianto in oggetto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

a seguito di variazione della denominazione sociale comunicata in data 30.05.2013 ed acquisita con prot. N° 40504, l'intestazione dell'impianto è passato da Sca.Mo.Ter. Snc a Sca.Mo.Ter. Recycling Sas di Piperio Antonino - senza alcuna modifica del legale rappresentante e della partita IVA;

Dato atto che con provvedimento n. 118/Suolo Rifiuti del 01/08/2013 si è provveduto alla modifica della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio rilasciando il nuovo provvedimento, con scadenza in data 07/03/2022 in capo alla ditta Lanaro Gianpietro con l'integrazione dell'attività di selezione e cernita R12;

Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 19/08/2014 è stato approvato il progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi della ditta Lanaro Gianpietro, nel frattempo subentrata, a seguito di richiesta da parte della ditta con nota del 15/05/2014, prot. n. 34673;

Rilevato che le modifiche approvate riguardavano:

- Rimodulazione degli stoccaggi di inerti nelle aree già autorizzate (senza variazione dei quantitativi massimi autorizzati).
- Inserimento nuovo rifiuto: terre e rocce da scavo (CER 17.05.04) con operazioni di stoccaggio (R13) e vagliatura (R12) con produzione di MPS (R5) di terra con caratteristiche colonna A o B di cui alla Tab. 1 All. 5 - Parte IV, Titolo V D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- Ampliamento dell'offerta di stoccaggio con l'inserimento dello stoccaggio (R13) di rifiuti recuperabili provenienti da cantieri, costituiti da rifiuti di imballaggio e da rifiuti da costruzione e demolizione, con messa in riserva per tipologia.
- Trattamento di pulizia (R12) dei rifiuti costituiti da gesso (17.08.02) al fine di eliminare parti estranee al gesso, quali metalli, mantenendo la possibilità di eseguire il trattamento R5.
- Selezione (R12) di rifiuti costituiti da rifiuti misti da costruzione e demolizione con codice CER 17.09.04 per l'ottenimento di frazioni recuperabili (19.12..).
- Miglioramento delle modalità di controllo dei rifiuti in ingresso mediante l'individuazione di aree di deposito rifiuti in attesa delle analisi interne di verifica prima dello stoccaggio dei cumuli.

- Adeguamento delle modalità di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, così strutturata:
 1. raccolta delle acque di dilavamento dalla platea di stoccaggio e dalla platea di lavorazione, per complessivi 2000 mq;
 2. inserimento di un disoleatore nella linea di raccolta con un limitatore di flusso atto a permettere il trattamento di tutte le acque raccolte;
 3. integrazione del bacino di raccolta mediante inserimento di una nuova vasca da 10 mc (per un totale di 20 mc) collegata sul fondo alla precedente (al fine di permettere la raccolta e l'utilizzo completo delle acque per il riutilizzo);
 4. dispersione nel terreno secondo i criteri previsti dal D.G.R.V. 842/2012 (Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque) con specifico studio.

Tenuto conto della comunicazione di fine lavori e avvio impianto in esercizio provvisorio per il giorno 19/01/2015, inviata in data 14/01/2015, prot. n.2406 nella quale viene dichiarato che:

- le opere di adeguamento del sito, sono ultimate in conformità al progetto approvato;
- che il nominativo del tecnico responsabile è il sig. Lanaro Gianpietro;
- dal calcolo della polizza dopo la modifica degli stoccaggi si dimostra che il nuovo ammontare non supera il valore della polizza già garantito;

Dato atto dell'esito favorevole del sopralluogo effettuato da Arpav in data 23/05/2014 dal quale è risultato "il sostanziale rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale" da parte della ditta Lanaro Gianpietro;

Considerato che in data 26/02/2015, prot. n. 13533 la ditta ha comunicato la rimodulazione di alcuni stoccaggi e presentato una nuova planimetria con indicata la nuova situazione impiantistica e di stoccaggio dei cumuli;

Rilevato che in data 12/11/2015, prot. n. 76324 è stata presentata una richiesta di modifica delle modalità di accettazione dei rifiuti costituiti da cartongesso (CER 170802), favorevolmente accolta con nota del 13/01/2016, prot. n. 1685;

Rilevato altresì che con nota pervenuta in data 26/04/2016, prot. n. 28150, la ditta ha chiesto di poter usufruire di ulteriori nuove aree (cumuli identificati in planimetria con la lettera M) per gli stoccaggi di MPS, senza variazioni quali-quantitative sulla gestione dei rifiuti né incrementi degli impatti ambientali;

Preso atto delle integrazioni del 04/07/2016, prot. n. 45487 relative alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento della nuova area di stoccaggio MPS dalle quali emerge la necessità di realizzare un cordolo perimetrale di 20 cm per evitare ruscellamenti verso l'esterno del deposito;

Dato atto che in data 12/08/2016, prot. n. 54989 è stato avviato il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio che, in relazione alle modifiche richieste dalla ditta dopo l'approvazione progetto, ha ricompreso anche tali aspetti con richiesta di documentazione integrativa;

Preso atto delle integrazioni presentate dalla ditta in data 04/07/2016, prot. n. 28150 a seguito richiesta provinciale con la citata nota di avvio del procedimento;

Tenuto conto che le modifiche di ampliamento dell'area di stoccaggio MPS sono state accolte dalla Provincia con nota del 03/10/2016, prot. n. 65924 subordinatamente al ricevimento di apposita autocertificazione del gestore (ex DPR 445/00) che attesti:

1. non ci sono variazioni alla qualità/quantità delle emissioni (atmosfera, scarichi, rumore) già legittimate;
2. trattasi di variante non sostanziale anche per le norme ambientali settoriali;
3. che non sono ipotizzabili nuovi impatti ambientali.

Dato atto che tale dichiarazione è stata presentata dalla ditta in data 16/11/2016, prot. n. 77178 in pari data, congiuntamente alla nuova planimetria dell'insediamento comprendente le strutture presenti oggetto di sanatoria da parte del Comune di Torri di Quartesolo;

Visto il collaudo funzionale, presentato in data 03/08/2016, prot. n. 52872, che comprende le modifiche gestionali effettuate durante l'esercizio provvisorio relative a:

1. unificazione dell'area S1 e l'area S2 e adibite al ricevimento dei rifiuti CER 17 01 07, fermo restando il volume complessivo di 1.250 mc;
2. riposizionamento dei cassoni dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero rifiuti;
3. eliminazione dell'attività R5 dei rifiuti codificati con CER 170904;
4. precisazioni sullo stoccaggio delle MPS che non avviene in cumuli regolari a forma rettangolare come indicato nella planimetria originaria, bensì in cumuli irregolari; nella nuova planimetria è stato quindi sovrapposto il disegno della sagoma irregolare a quella rettangolare originaria;

Accertato che, sulla base delle modifiche introdotte e approvate e a seguito del ricevimento delle integrazioni del 16/11/2016, il lay-out aggiornato dello stabilimento è quello riportato nella planimetria datata 04/11/2016, inserita nel presente provvedimento come Allegato 2;

Considerato che il presente provvedimento ricomprende, con modifiche, le disposizioni contenute nella precedente autorizzazione all'esercizio n. 118/Suolo rifiuti 2013 del 01/08/2012 e dell'autorizzazione n. 34 del 07/03/2012 (richiamata nel provvedimento n. 118/2013), tali provvedimenti decadono dalla data della presente autorizzazione, come già comunicato con la nota del 12/08/2016, prot. n. 54989 di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito di approvazione progetto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 19/08/2014;

Dato atto che con nota del 17/01/2017, prot. n. 3059 è stato avviato il procedimento di modifica dell'autorizzazione all'esercizio n. 205/2016 del 17 Novembre 2016 a seguito di richiesta da parte della ditta di reinserimento dell'attività di R5 del codice rifiuti CER 170904 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903", già compreso nel progetto approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 19/08/2014;

Rilevato che in data 18/01/2017, prot. n. 3572 come richiesto dalla Provincia nella comunicazione di avvio del procedimento, la ditta ha presentato l'integrazione del collaudo funzionale;

Tenuto conto che con successiva comunicazione del 30/01/2017, prot. n. 6526 la ditta ha rettificato quanto dichiarato nel collaudo in relazione al lay out dell'impianto, precisando che quello aggiornato è il rev 4 e non il rev 2 ivi indicato, che difatti corrisponde a quello inserito nell'autorizzazione all'esercizio in essere;

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta presentata inserendo l'operazione di recupero R5 già prevista nella deliberazione di approvazione progetto n. 146 del 19/08/2014 con contestuale revoca della vigente autorizzazione all'esercizio n. 205/2016 del 17 Novembre 2016 e sostituzione con il presente provvedimento aggiornato allo stato attuale, ferma restando l'originaria data di scadenza;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *"Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i."*.
- l'All. 'C' al citato D.Lgs. 205/2010, che relativamente all'operazione R12 ha specificato *"che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11"*
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie;

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009 di approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i.;

Visto l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012, integrato con successivo Decreto n. 158 del 24/11/2015;

AUTORIZZA

la Ditta Lanaro Gianpietro con sede legale via Riviera Berica, 632/H nel comune di Vicenza all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva [R13], la selezione e cernita [R12] ed il recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via Della Croce in comune di Torri di Quartesolo.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio, allo scarico di acque reflue ed alle emissioni in atmosfera e **ha validità fino al 17/11/2026**.

Il presente provvedimento revoca le precedenti autorizzazioni all'esercizio n. 118/Suolo Rifiuti/2013 e n. 34 del 07/03/2012 in quanto ricomprende, con modifiche, il contenuto delle stesse.

FA OBBLIGO

Alla Ditta Lanaro Gianpietro di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. Rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo il *lay out* dell'impianto stesso, presentato in data 16/11/2016 con prot. n° 77178 (**Allegato 2**), salva la parte relativa ai due nuovi stoccaggi di MPS, individuati con le lettere M, che potranno essere attivati solo successivamente alla realizzazione delle opere relative al contenimento delle acque di dilavamento; copia di tale *lay out* dovrà essere conservata presso l'impianto.
2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività, ivi compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.
3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia una relazione sintetica, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate.
5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
 - a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
 - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
 - a. il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
 - b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

Gestione delle aree.

8. Mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
9. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
10. I settori destinati al conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di materie prime secondarie e rifiuti oggetto di selezione prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
12. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate da quelle destinate al trattamento; dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda:
 - Rifiuti in ingresso all'azienda ("area di conferimento") da sottoporre ad operazioni R12 / R5.
 - Rifiuti in ingresso all'azienda, da sottoporre unicamente all'operazione R13.
 - Rifiuti prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti.

13. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

14. I quantitativi massimi di rifiuti accettabili e trattabili presso l'impianto sono:
Quantitativo massimo stoccabile **2.670 t**, di cui **24 t** relative ai rifiuti prodotti dall'attività - **2124 mc**;
15. Il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso all'impianto è definito in **100 t./giorno** - **18.000 t./anno**
Quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a trattamento (R12/R5) è pari a **75 t./giorno**;
16. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti svolte all'interno dell'impianto dovranno essere:
- attività di messa in riserva [R13] preliminare all'operazione di selezione e cernita/riduzione volumetrica [R12], preliminare alle operazioni di effettivo recupero [R5] effettuate all'interno dell'impianto in argomento, che dovranno determinare la produzione di M.P.S. “.
 - messa in riserva [R13] preliminare ad operazioni di recupero, **senza alcuna operazione di miscelazione**: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
 - Messa in riserva [R13] preliminare all'operazione di cernita [R12] **senza alcuna operazione di miscelazione**: i rifiuti prodotti dall'operazione di cernita dovranno essere classificati con i codici 19 12 XX e dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11. I rifiuti risultanti dall'operazione R12 saranno classificati con il codice CER 19 12 12.
16. Le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e di verifica dei requisiti del “Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” in uscita dovranno essere effettuate secondo le procedure descritte nella documentazione agli atti.
17. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Gestione degli scarichi idrici

18. La Società dovrà gestire l'impianto di trattamento delle acque secondo le seguenti modalità:
- Effettuare una corretta manutenzione delle vasche di dissabbiatura, disoleatura e/o accumulo, mediante periodiche operazioni di rimozione dai residui pesanti e degli oli, al fine di garantire l'ottimale funzionamento dell'impianto. Tali operazioni, di tipo programmato e/o straordinario, dovranno essere registrate in un apposito quaderno di manutenzione, a cura del responsabile tecnico dell'impianto.
 - Il pozzetto fiscale posto a valle dell'impianto di depurazione/trattamento dovrà essere idoneo per i prelievi e le misure di portata dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
 - Il citato pozzetto fiscale dovrà essere chiaramente identificabile e mantenuto sempre accessibile.
 - Lo scarico delle acque di dilavamento eccedenti i volumi raccolti ed avviate a dispersione nel terreno, dovrà rispettare i limiti definiti nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tabella 2.
 - I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 - La Società, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio **analisi allo scarico delle acque di dilavamento**, di cui al precedente punto d), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto riportati:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri da analizzare
Pozzetto fiscale PF1	Una volta all'anno a partire dalla data del rilascio del presente provvedimento, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.	pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali

- Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento.
- Le vasche di dissabbiatura/disoleatura degli impianti di depurazione dovranno essere periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli oli al fine di garantire il perfetto funzionamento dei depuratori, tali operazioni dovranno essere registrate nell'apposito quaderno di manutenzione.
- L'Impresa dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione degli impianti di depurazione, evitando di provocare un

aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel relativo corpo recettore degli scarichi e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli impianti.

- j) L'Impresa dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite agli impianti di depurazione. Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo.
- k) L'Impresa dovrà registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per i singoli impianti di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature.
- l) Gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento, dovranno rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale "PF1"	Strati superficiali del suolo mediante subirrigazione (trincea disperdente)	Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

- m) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- n) E' fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

- 17. In tutto il perimetro aziendale, nello stoccaggio e nelle movimentazioni dei materiali, nonché nelle movimentazioni dei mezzi dovranno essere presenti misure e/o accorgimenti atti a prevenire l'insorgere di problematiche relative alle emissioni di sostanze polverulente.
- 18. Qualsiasi variazione sulle emissioni in atmosfera e sui relativi sistemi di contenimento dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia per le valutazioni di competenza.
- 19. L'esercizio dell'attività dovrà essere condotto nel rispetto delle condizioni vigenti per il rispetto delle normative sull'inquinamento acustico e comunque dovranno essere evitati i rumori molesti.

AVVERTE CHE

- 1. Il presente provvedimento annulla e sostituisce l'autorizzazione n° 34, prot. n° 19665 del 07.03.2012 e l'autorizzazione n. 118/Suolo Rifiuti/2013 del 01/08/2013.
- 2. La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 3. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
 - a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- 4. L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
- 5. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
- 6. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue, come da progetto approvato.
- 7. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante della Ditta Lanaro Gianpietro e al Sindaco *pro tempore* del Comune di Torri di Quartesolo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. e al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio

Dott. Angelo Macchia

con firma digitale

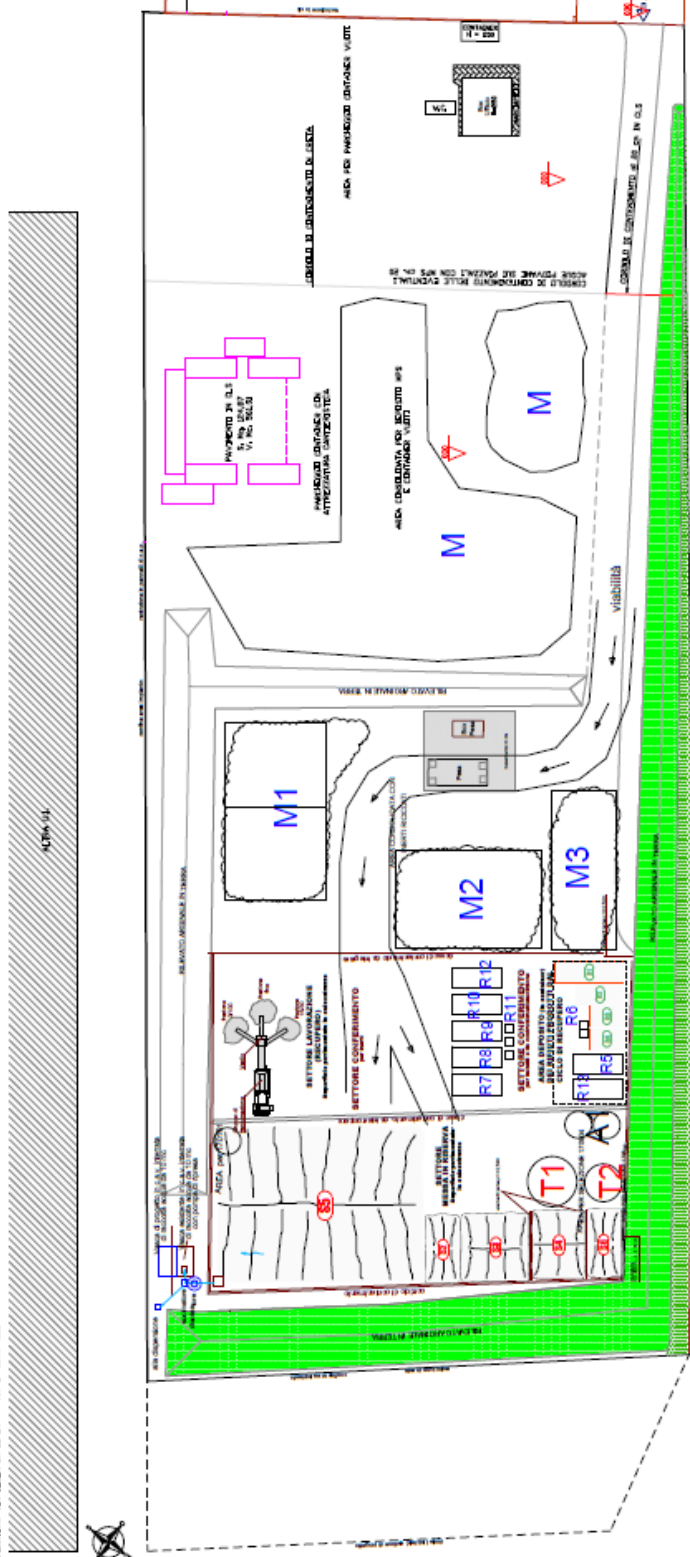
Lanaro Gianpietro – Torri di Quartesolo.

C.E.R.	Descrizione	Operazioni	Note	Codifica del materiale in uscita
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) – CER 10.12.08
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. da utilizzare per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998.</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09* e 10.13.10*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09* e 10.13.10* - CER 10.13.11
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13	Messa in riserva.	<i>Imballaggi in carta e cartone – CER 15.01.01</i>
15.01.02	Imballaggi in plastica	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Plastica e gomma – CER 19.12.04</i>
15.01.03	Imballaggi in legno	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Legno – CER 19.12.07</i>
15.01.04	Imballaggi metallici	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Metalli ferrosi – CER 19.12.02</i> <i>Metalli non ferrosi – CER 19.12.03</i>
17.01.01	Cemento	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Cemento – CER 17.01.01
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.01.02	Mattoni	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Mattoni – CER 17.01.02
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Mattonelle e ceramiche – CER 17.01.03
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*.	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06* - CER 17.01.07

	<i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.02.01	Legno	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Legno – CER 19.12.07</i>
17.02.03	Plastica	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Plastica e gomma – CER 19.12.04</i>
17.04.02	Alluminio	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Metalli non ferrosi (solo alluminio) – CER 19.12.03</i>
17.04.05	Ferro e acciaio	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Metalli ferrosi – CER 19.12.02</i>
17.04.07	Metalli misti	R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98	<i>Metalli ferrosi – CER 19.12.02</i> <i>Metalli non ferrosi – CER 19.12.03</i>
17.05.04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (Colonna A). <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>Terre e rocce colonna A di cui alla Tab. 1, All. 5 alla parte IV Titolo V D.lgs. 152/06 con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 05.02.1998.</i>
	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03* (Colonna B). <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>Terre e rocce colonna B di cui alla Tab. 1, All. 5 alla parte IV Titolo V D.lgs. 152/06 con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M. 05.02.1998.</i>
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 * <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13	Messa in riserva.	Rifiuti costituiti da Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 * - CER 17.08.02
		R13 / R12 / R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee, frantumazione, vagliatura per produzione MPS.	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*; 17.09.02*; 17.09.03*. <i>Previa verifica di non pericolosità.</i>	R13/R12/R5	Messa in riserva con successiva cernita per eliminazione sostanze estranee	<i>M.P.S. con caratteristiche dell'allegato 'C' alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005</i> <i>Altri rifiuti - CER 19.12.XX⁽¹⁾</i>

NOTE:

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.



area	dimensione mL	attività	destinazione	SP-15
S5	1310	R13 finalizzata al trattamento dei rifiuti	recupero	130317
S2	125	R13 finalizzata al trattamento dei rifiuti	recupero	130308
S3	250	R13 finalizzata al trattamento dei rifiuti	secco di ceramica	130304
S4	10615	R13 finalizzata al trattamento dei rifiuti	terra e rocce A	130304
S6	125	R13 finalizzata al trattamento dei rifiuti	pietra	130004
M1		stoccaggio MPS (divisibile in 2 cumuli)		
M2		stoccaggio MPS		
M3		stoccaggio MPS		
M4		nuove aree a disposizione per stoccaggio MPS		
R1	Cassone da 39 (R13030606)	loggo		130307
R2	Cassone da 12 (R13030606)	mutuli ferri		130302
R3	Cassone da 7 (R13030606)	plastica		130304
R4	Cassone da 7 (R13030606)	carb.		130301
R5	Cassone da 18 (R13030606)	alluminio		130303
R6	C106	R13030606		130303
R13	Cassone da 20 (R13030606)	altri rifiuti		130312
R7	Cassone da 18 (R13030606)	loggo		130307
R8	Cassone da 18 (R13030606)	mutuli ferri		130302
R9	Cassone da 18 (R13030606)	plastiche		130304
R10	Cassone da 18 (R13030606)	carb.		130301
R11	C106	R13030606		130303
R12	Cassone da 18 (R13030606)	alluminio		130303
T1 e T2		area per trattamento rifiuti R12 sul rifiuto 130306 e sul rifiuto 130302		
A1		area disposizione in attesa di verifica finale		